

11.**ATTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****Pomeridiana di mercoledì 21 luglio 2010****Progetti di legge oggetti:**

119 (2)
(emendamenti)
120 (3)

Ordini del giorno oggetti:

119-120/1 (3)
119-120/2 (4)
119-120/3 (5)
119-120/4 (6)
119-120/5 (7)

Progetti di legge**OGGETTO 119**

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: «Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione» (2)

«Art. 1

**Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale**

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo, 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a) | Cap. 03905 | "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" |
| | Esercizio 2010: | Euro 2.321.314,05 |
| | 2011: | Euro 2.212.440,16 |
| | 2012: | Euro 392.175,76; |
| b) | Cap. 03910 | "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"; |
| | Esercizio 2010: | Euro 2.371.170,00 |
| | 2011: | Euro 5.768.032,31; |
| c) | Cap. 03937 | "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" |
| | Esercizio 2010: | Euro 5.205.272,04 |

11ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

2011: Euro	9.200.709,67
2012: Euro	8.035.000,00.

Art. 2
Cartografia regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), è ridotta di Euro 320.400,00, a valere sul Capitolo 3840, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale.

2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia.

Art. 3
Misure di intervento per lo sviluppo
del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00, a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

Art. 4
Interventi nel settore delle bonifiche

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.

2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16332, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.

Art. 5
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

11ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

- a) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Esercizio 2010: Euro 500.000,00."

Art. 6

Fondo per la mobilità al servizio delle fiere

1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 - Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi - Risorse statali.

Art. 7

Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007/2013
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 è inserito il seguente:

"2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.2.1. Sostegno allo *start-up* di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali

- Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"
Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00."

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 le parole "al comma 2" sono sostituite ogni volta dalle parole "ai commi 2 e 2 bis".

Art. 8

Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.996.900,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.

Art. 9

Manutenzione straordinaria
dell'area invernale Corno alle Scale

1. Al fine della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere

11ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 10**Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.**

1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a.) e dall'articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale.

Art. 11**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa**

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.

2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 12**Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile**

1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" e al fine di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere sul Capitolo 31116 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 - Programmi di riqualificazione urbana.

Art. 13**Interventi di sistemazione idraulica e ambientale**

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39050, nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.550.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

11ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

Art. 14

Rete viaria di interesse regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| "b) | Cap. 45177 | "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" |
| Esercizio 2010: | Euro | 4.000.000,00; |
| c) | Cap. 45175 | "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" |
| Esercizio 2010: | Euro | 5.000.000,00." |

Art. 15

Oneri derivanti dalla partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla Società per
azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 715.587,60, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

Art. 16

Interventi del "Sistema Emilia-Romagna"
nel territorio della Regione Abruzzo
colpito dal sisma del 6 aprile 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo 47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.

11ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

Art. 17

Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 4.800.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.

Art. 18

Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2010.

Art. 19

Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:

- | | | |
|----|------------|---|
| a) | Cap. 51771 | "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 3.620.512,00; |
| b) | Cap. 51773 | "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 19.800.000,00; |
| c) | Cap. 51776 | "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 12.579.488,00. |

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20, costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene iscritto, con riferimento

11ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

all'esercizio 2010, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:

- a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 98.421,60;
- b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 2.326.300,69;
- c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - U.P.B. 1.5.1.2.18110
Euro 26.864,91.

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

- a) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 1.901.579,18;
- b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 571.680,68."

Art. 20

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 39

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.".

Art. 21

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di Euro 4.537.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 22

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

- "1) Cap. 75763 "Assegnazione all'INPS per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 25280 - Progetti speciali nel settore della formazione professionale - Risorse statali
Euro 10.436.935,00.".

Art. 23

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 24

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 42, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 25

Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della

11ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del 2009, è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

Art. 26

Trasferimento all'esercizio 2010
delle autorizzazioni di spesa relative al 2009
finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 45 della legge regionale n. 24 del 2009, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2010, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2009. Le autorizzazioni di spesa relative al 2009 ammontano complessivamente a Euro 300.895.613,38.

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	-	444.640,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	-	274.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	-	6.974,59
4)	2775	1.2.3.3.4420	-	1.954.416,80
5)	3455	1.2.2.3.3100	+	141.324,03
6)	3840	1.2.1.3.1510	+	57.269,28
7)	3850	1.2.3.3.4440	+	47.837,38
8)	3905	1.2.1.3.1500	-	141.180,65
9)	3910	1.2.1.3.1510	+	7.367,36
10)	3925	1.2.1.3.1520	+	1.350.220,96
11)	3937	1.2.1.3.1510	-	1.611.645,13
12)	4270	1.2.1.3.1600	-	14.800,00
13)	4339	1.2.1.3.1611	+	18.720,72
14)	16332	1.3.1.3.6300	+	102.245,57
15)	16400	1.3.1.3.6300	-	1.422.320,45
16)	23028	1.3.2.3.8300	-	9.500.000,00
17)	23419	1.3.2.3.8350	-	68.936,06
18)	25525	1.3.3.3.10010	-	918.230,45
19)	30640	1.4.1.3.12630	-	861.287,08
20)	30885	1.4.1.3.12620	-	154.937,07
21)	31110	1.4.1.3.12650	-	3.862.637,99
22)	32097	1.4.1.3.12735	+	2.263.157,06
23)	32116	1.4.1.3.12820	-	1.500.000,00
24)	32123	1.4.1.3.12820	-	1.200.000,00
25)	35305	1.4.2.3.14000	-	1.000.000,00
26)	36188	1.4.2.3.14062	-	353.928,39
27)	37250	1.4.2.3.14170	-	163.600,00
28)	37374	1.4.2.3.14220	-	410.000,00

11ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

29)	37378	1.4.2.3.14223	+	92.525,00
30)	37385	1.4.2.3.14223	+	251.158,20
31)	38027	1.4.2.3.14310	-	500.759,91
32)	39050	1.4.2.3.14500	+	228.053,06
33)	39220	1.4.2.3.14500	-	158.889,08
34)	39360	1.4.2.3.14555	-	426.527,02
35)	41995	1.4.3.3.15820	-	585.910,24
36)	43027	1.4.3.3.16000	-	119.682,38
37)	43270	1.4.3.3.16010	+	507.022,39
38)	43672	1.4.3.3.16501	-	15.975.315,20
39)	45175	1.4.3.3.16200	-	7.037.888,53
40)	45177	1.4.3.3.16200	-	742.000,00
41)	45184	1.4.3.3.16200	-	2.600.000,00
42)	46125	1.4.3.3.16600	-	1.000.000,00
43)	47114	1.4.4.3.17400	-	89.316,79
44)	48050	1.4.4.3.17450	-	2.133.423,07
45)	57680	1.5.2.3.21060	+	101.252,21
46)	65714	1.5.1.3.19050	-	33.569,69
47)	65717	1.5.1.3.19050	-	525.000,00
48)	65770	1.5.1.3.19070	-	6.345.000,00
49)	70678	1.6.5.3.27500	-	224.397,55
50)	70718	1.6.5.3.27520	-	3.603.488,09
51)	71572	1.6.5.3.27540	-	376.543,27
52)	73060	1.6.2.3.23500	+	98.926,88
53)	73140	1.6.3.3.24510	+	300.000,00
54)	78410	1.4.2.3.14384	-	128,95
55)	78705	1.6.6.3.28500	-	562.110,81

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) le parole ", ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione," sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge."

Art. 28

Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituita dalla seguente:

"d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;"

11ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

Art. 29

Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna) è sostituito dal seguente:

"1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo."

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è abrogata.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogate le parole: "nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6."

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 31

Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è soppressa."

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) è inserito il seguente comma:

"3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo."

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000, le parole "precedente art. 26" sono sostituite dalle parole "precedenti articoli 26 e 5".

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è abrogata.

2. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall'approvazione del bilancio."

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
- b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
- c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento."

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione fra loro) è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado."

Art. 37

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le parole "a decorrere dal terzo anno successivo" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal quarto anno successivo".

2. Al comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole "nel biennio 2009-2010" sono sostituite dalle parole "nel triennio 2009-2011".

3. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole "fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2011".

Art. 38

Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:

"1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative.".

Art. 39

Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010) è inserito il seguente:

"Art. 41 bis
Sanzioni

1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:

a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;

b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;

c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo 6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.

4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.".

Art. 40

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 41
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.»

Emendamenti all'oggetto 119

Emendamento 1, a firma del consigliere Luciano Vecchi:

«Dopo l'art. 35 è inserito il seguente art. 36, già approvato in Commissione e non inserito nel testo licenziato per mero errore materiale:

"Art. 36

Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.""»

Emendamento 2, a firma del consigliere Villani:

«Dopo l'art. 39 aggiungere l'art. 39 bis con il seguente testo:

"All'art. 25 della legge regionale 2/2003 dopo il comma 6 aggiungere il comma 6 bis con il seguente testo:

"Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni, le modalità ed i tempi per l'eventuale recesso dall'azienda stessa dei comuni e degli altri soggetti soci e per l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'azienda. La disposizione statutaria regola anche le condizioni e i criteri per l'eventuale restituzione integrale o parziale dei beni conferiti all'azienda. Gli statuti già in vigore, ove tali disposizioni non siano già previste, sono modificati per ottemperare a questa disposizione entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente norma. Per le modifiche statutarie vale quanto disposto dal successivo comma 8".»

Emendamento 3, a firma del consigliere Lombardi:

«Art. 8, al comma 1, si propone di sostituire la dicitura "Euro 1.996.900,00" con "Euro 4.500.000,00" (Fondi a valere sul capitolo 51773 con conseguente riduzione dello stesso)»

Emendamento 4, a firma del consigliere Lombardi:

«Art. 11, al comma 1, terza riga, dopo la parola "inquilini" si propone di aggiungere: "residenti in Emilia-Romagna da almeno 5 anni,"»

Emendamento 5, a firma del consigliere Lombardi:

«Dopo l'art. 26 si inserisce un ulteriore articolo:

"Art. 26 bis

Modifica alla legge regionale n. 19 del 1982
(contributo alle farmacie rurali)

L'intero capoverso dell'art. 39 è sostituito come segue:

"A decorrere dal 1 gennaio 2011, l'indennità di residenza spettante ai sensi della legge 8 marzo 1968 n. 221 alle farmacie rurali ubicate in località fino a 3.000 abitanti, è integrata con un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentato dalla farmacia convenzionata al Servizio sanitario nazionale, nella misura seguente:

a) euro 13.000 all'anno se il volume d'affari non supera euro 150.000;

b) l'importo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni 1.000,00 euro eccedenti la somma di euro 150.000,00 se il volume d'affari è compreso tra euro 150.000,00 ed euro 270.000,00.""»

Emendamento 6, a firma del consigliere Pollastri:

«All'art. 4, comma 1, "È aumentata di Euro 500.000,00" è sostituito con "È aumentata di Euro 1.500.000,00".

È conseguentemente modificato l'art. 6, comma 1, dove "la somma di Euro 3.000.000,00" è sostituita con "la somma di Euro 2.000.000,00".

Le modifiche di cui sopra comporteranno l'adeguamento dei rispettivi U.P.B.»

Emendamento 7, a firma del consigliere Pollastri:

«All'art. 8, comma 1, "È aumentata di Euro 1.996.900,00" è sostituito con "È aumentata di Euro 2.996.900,00".

È conseguentemente modificato l'art. 6, comma 1, dove "la somma di Euro 3.000.000,00" è sostituita con "la somma di Euro 2.000.000,00".

Le modifiche di cui sopra comporteranno l'adeguamento dei rispettivi U.P.B.»

Emendamento 8, a firma del consigliere Pollastri:

«All'art. 8, comma 1, "sul Capitolo 25558" è sostituito con "sul Capitolo 25564".»

Emendamento 9, a firma del consigliere Pollastri:

«All'art. 13, comma 1, "È aumentata di Euro 800.000,00" è sostituito con "È aumentata di Euro 3.400.000,00".

Sono conseguentemente modificati l'art. 15, comma 1, dove "la somma di Euro 715.587,60" è sostituita con "la somma di Euro 115.587,60", l'art. 21, comma 1, "autorizzazione di spesa di Euro 4.537.000,00" è sostituita con "autorizzazione di spesa di Euro 2.537.000,00"

Le modifiche di cui sopra comporteranno l'adeguamento dei rispettivi U.P.B.»

Emendamento 10, a firma del consigliere Pollastri:

«All'art. 24, comma 1, "È aumentata di Euro 1.000.000,00" è sostituito con "È aumentata di Euro 3.000.000,00".

Sono conseguentemente modificati l'art. 21, comma 1, dove "la somma di Euro 4.537.000,00" è sostituita con "la somma di Euro 3.537.000,00", l'art. 23, comma 1, "autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00" è sostituito con "autorizzazione di spesa di Euro 0"

Le modifiche di cui sopra comporteranno l'adeguamento dei rispettivi U.P.B.»

Emendamento 11, a firma dei consiglieri Manfredini, Bernardini, Cavalli e Corradi:

«Fra l'articolo 15 e l'articolo 16 del progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 15 bis

(Interventi su strade di proprietà comunale)

1. L'autorizzazione di spesa per contributi in conto capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12), a valere sul capitolo n. 45175, è aumentata, per l'esercizio 2010, di Euro 4.545.977,64, in relazione alle necessità manutentive ed ai dissesti idrogeologici che interessano prevalentemente il territorio montano della regione.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestualmente diminuita, per l'esercizio 2010, l'autorizzazione di spesa afferente il capitolo 68321 "Contributi in conto capitale a EE.LL. per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (art. 10, comma 2, l.r. 24 marzo 2004, n. 5 e l.r. 8 agosto 2001, n. 24). »

Emendamento 12, a firma dei consiglieri Manfredini, Bernardini, Cavalli e Corradi:

«Fra l'articolo 15 e l'articolo 16 del progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 15 ter

(Interventi su strade di proprietà comunale)

1. L'autorizzazione di spesa per contributi costanti quindicennali per la realizzazione da parte degli enti locali proprietari delle strade di interventi connessi all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale (art. 32, L. 17 maggio 1999, n. 144; delibera CIPE n. 100/2002), a valere sul capitolo n. 46140, è aumentata, per l'esercizio 2010, di Euro 203.467,58.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestualmente diminuita, per l'esercizio 2010, l'autorizzazione di spesa afferente il capitolo 68319 "Contributi in conto capitale per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (art. 10, comma 2, l.r. 24 marzo 2004, n. 5 e l.r. 8 agosto 2001, n. 24).""»

Emendamento 13, a firma del consigliere Bazzoni:

«Art. 1, lett. c), per esercizio 2010 sostituire a "Euro 5.205.272,04" la cifra di "Euro 4.205.272,04"»

Emendamento 14, a firma del consigliere Bazzoni:

«Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

"l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010, dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di euro 1.300.000,00, a valere sul capitolo 16332, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300-interventi di bonifica.

Provenienza di Euro 1.000.000,00 dal capitolo 03937

Euro 300.000,00 già previsti dal comma 2 dell'art. 4"»

Emendamento 15, a firma del consigliere Bazzoni:

«All'art. 8, alla terza riga del comma 1, dopo "Capitolo 25558" è aggiunto "e di Euro 715.587,60 a valere sul capitolo 25564"

Provenienza di Euro 715.587,60 dalla soppressione dell'art. 15 e relativo aumento previsto del capitolo 45718»

Emendamento 16, a firma del consigliere Bazzoni:

«L'art. 15 viene cassato interamente con relativo scorrimento degli articoli successivi.»

Emendamento 17, a firma del consigliere Bazzoni:

«All'art. 21, comma 1, alla penultima riga sostituire "Euro 4.537.000,00" con "Euro 5.537.000,00"

Provenienza Euro 1.000.000,00 dal capitolo 70602 per soppressione proposta dell'art. 23»

Emendamento 18, a firma del consigliere Bazzoni:

«L'art. 23 viene cassato interamente con relativo scorrimento degli articoli successivi.»

Emendamento 19, a firma del consigliere Bazzoni:

«L'art. 37, commi 1, 2 e 3, è interamente cassato, con scorrimento degli articoli seguenti.»

OGGETTO 120

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione» (3)

«Art. 1

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 3.705.250.999,42 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 1.441.788.640,61 quanto alla previsione di cassa.

Art. 2**Stato di previsione delle spese**

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 3.705.250.999,42 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 1.427.255.952,64 quanto alla previsione di cassa.

Art. 3**Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), dopo il capitolo "91322" è aggiunto il capitolo "91380,".

Art. 4**Mutui e prestiti**

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 25 del 2009, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, ed imputato al Capitolo 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è aumentato di Euro 34.000.000,00.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 20.000.000,00.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 46.000.000,00.

Art. 5**Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere**

1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2009 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4208 del 23 aprile 2010, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4207 del 23 aprile 2010, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2010 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi -, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale sopramenzionata.

11ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

Art. 6

Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente

1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2010, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 3.647.336.376,66.

Art. 7

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2010-2012, approvato dall'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 2009, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.»

Ordini del giorno**OGGETTO 119-120/1 - Ordine del giorno proposto dal consigliere Villani sugli stanziamenti alla Società Fiere di Parma SpA (3)**

«Premesso che nel Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009 nel Capitolo 23522 "Partecipazione alla Società Fiere di Parma S.p.A. ex D.lgs. 112/98 e art. 1, L.R. n. 15/08" è riportato uno stanziamento, derivante da risorse statali, di euro 3 milioni che non risulta impiegato;

considerato che anche nel Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010 nel medesimo Capitolo sono iscritti nuovamente euro 3 milioni di cui, a oggi, non risulta speso un solo centesimo;

rilevato che tali risorse non sono vincolate all'ingresso della Regione nella compagine societaria di Fiere di Parma S.p.A. e, con provvedimento di legge di bilancio, possono essere destinate ad altre attività;

impegna la Giunta regionale

a destinare i 3 milioni di euro allocati sul Capitolo 23522 "Partecipazione alla Società Fiere di Parma S.p.A." alla riqualificazione del polo fieristico, così come avvenuto a Rimini, contribuendo alle spese per la ristrutturazione dei padiglioni di Baganzola che è in corso d'opera a totale carico dei soci attuali.»

OGGETTO 119-120/2 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Aimi, Villani, Bartolini, Bazzoni, Bignami, Filippi, Leoni, Lombardi, Malaguti, Pollastri e Alberto Vecchi per ridurre l'IRAP per Onlus, cooperative sociali e imprese avviate e condotte da giovani (4)

«Premesso che l'IRAP è una tassa che colpisce il fattore occupati senza alcuna differenziazione ed è particolarmente penalizzante per le Onlus, per le imprese che sviluppano occupazione senza avere finalità di lucro, fra le quali le cooperative sociali, e per le imprese che hanno bisogno di particolare sostegno come quelle avviate dai giovani;

considerato che esentare queste realtà imprenditoriali dall'IRAP o, quantomeno, ridurla significativamente per esse, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, significherebbe dare un segnale importante non di tipo assistenziale ma di investimento per il rilancio dell'economia e il sostegno al welfare;

11ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

rilevato che sarebbe assolutamente opportuno da parte della Regione Emilia-Romagna agevolare le realtà associazionistiche e imprenditoriali senza finalità di lucro, poiché stanno acquisendo, all'interno della struttura complessiva del welfare, sempre più importanza, assumendo una determinante funzione sussidiaria di supplenza rispetto al pubblico, mentre i giovani imprenditori hanno bisogno di sostegno per sviluppare le proprie aziende in un sistema economico imprenditoriale, che tra le varie criticità ha anche quella di una fiscalità troppo alta;

impegna la Giunta regionale

a eliminare o, quantomeno, a ridurre in modo significativo l'IRAP per Onlus, Cooperative sociali e imprese avviate e condotte da giovani.»

OGGETTO 119-120/3 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Bazzoni, Villani, Aimi, Bartolini, Bignami, Filippi, Leoni, Lombardi, Malaguti, Pollastri e Alberto Vecchi sugli acquisti di beni e servizi nell'ambito della comunicazione (5)

«Premesso che dal 01/01/2009 al 30/06/2010 i costi delle campagne comunicazione della Giunta hanno raggiunto la considerevole cifra di circa 5,8 milioni di euro;

considerato che il dettaglio di queste spese è così composto: Direzione Generale Sanità e politiche sociali euro 418.582 (2009) ed euro 75.011 (2010); Direzione Generale Reti infrastrutturali euro 2.844 (2009/2010), unico contributo al Centro Antartide di Bologna; Direzione Generale Attività produttive euro 925.800 relative al programma operativo regionale 2007/2013 in ottemperanza del regolamento CEE 1828/2006; Direzione Generale Agricoltura euro 781.440 (2009/2010); Direzione Generale Personale euro 464.444 (2009/2010); Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo euro 198.410 (2009/2010); Direzione Generale Cultura, Formazione, Lavoro euro 306.200 (2009/2010); Protezione civile euro 32.403 (2009/2010) e Ufficio stampa della Giunta euro 2.593.629 (2009/2010);

rilevato che le uniche due Direzioni Generali che hanno usufruito di Intercent-ER, l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, sono state quella Ambiente e difesa del suolo e quella Cultura, Formazione, Lavoro per un totale di euro 504.610 e che i restanti euro 5.294.155,65 sono stati spesi ricorrendo a forme dirette di trattativa per l'individuazione dei soggetti fornitori della prestazione;

impegna la Giunta regionale

a disporre che tutte le Direzioni Generali e in particolare il Gabinetto del Presidente della Giunta a ricorrere a Intercent-ER per gestire gli acquisti di beni e di servizi nell'ambito della comunicazione, ottimizzando in tal modo le procedure d'acquisto con conseguente rilevante riduzione di costi e maggiore efficienza ed efficacia nella selezione dei fornitori e nel monitoraggio della fornitura.»

OGGETTO 119-120/4 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Bernardini, Manfredini, Cavalli e Corradi in merito alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa (6)

«L'Assemblea legislativa

Visto il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale, oggetto assembleare n. 119, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione", il quale, all'articolo 10 prevede:

Art. 10

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al Fondo di garanzia per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.

11ª SEDUTA (pomeridiana)

ALLEGATO A

21 LUGLIO 2010

2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Dato atto che:

- in data 18 maggio 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa promossa dalla Prefettura di Bologna tra enti locali, associazioni dei proprietari, organizzazioni sindacali degli inquilini, istituti di credito e fondazioni bancarie per la sospensione delle procedure di sfratto per morosità relative ad immobili ad uso abitativo attualmente in corso;
- il Protocollo d'intesa prevede la possibilità per le famiglie morose nel pagamento dei canoni di richiedere un finanziamento bancario garantito da un apposito fondo di garanzia alla cui dotazione finanziaria concorrono la Fondazione del Monte di Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e la Regione Emilia-Romagna;
- sulla base del Protocollo, la Regione metterà quindi a disposizione, in occasione dell'assestamento di bilancio, risorse per 400 mila euro;

Considerato:

- come nel nostro ordinamento la locazione immobiliare abbia una rilevanza non solo economica, ma anche sociale e che sussiste una serie infinita di problemi legati al mondo della casa (esclusione dal mercato delle fasce deboli, occupazioni dei disperati, l'edilizia popolare malgestita, carenza di politiche per l'edilizia a prezzi concordati) che rendono il problema insolubile;
- che in Italia il 40% del mercato dell'affitto è in nero, sia per quanto riguarda casi di totale assenza di contratto, sia per quanto riguarda contratti registrati con importi più bassi rispetto all'effettivo versato;
- che secondo le cifre stimate dall'agenzia delle entrate, i dati relativi al sommerso corrispondono a 3 miliardi 800 mila euro di tasse non pagate;
- che si stanno predisponendo provvedimenti legislativi definiti "cedolare secca sulle locazioni", che incentiverebbero l'emersione degli affitti in nero e nello stesso tempo costituirebbe una misura in grado di agevolare gli investimenti in edilizia, immobili e costruzioni;

Ritenuto necessario che la Regione Emilia-Romagna ponga in essere azioni positive sul tema della locazione immobiliare prestando la massima oculatezza nella distribuzione di risorse e fondi;

Richiamata la legge 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), laddove all'articolo 12 prevede che: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi."

Invita

la Giunta regionale a definire le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie, predeterminando criteri e requisiti dei beneficiari, nonché particolari accorgimenti amministrativi volti ad escludere qualsiasi ipotesi di concessione di garanzie e benefici a soggetti e situazioni che presentino qualsiasi tipologia di irregolarità.»

OGGETTO 119-120/5 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Cavalli, Manfredini, Bernardini e Corradi per eliminare sprechi relativi alle strutture bibliotecarie che gravano sul bilancio regionale (7)

«L'Assemblea legislativa

Premesso che:

- il Governo ha varato recentemente una "manovra" finalizzata ad ottenere risparmi di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni, specificatamente orientata ad evitare una

consistente serie di "spese inutili" e/o non necessarie che caratterizzano una parte significativa delle uscite di un significativo numero di Enti pubblici locali;

- tra i soggetti pubblici invitati dal Governo ad adottare comportamenti di spesa più virtuosi, anche al fine di non inasprire la pressione fiscale a carico di cittadini ed imprese, vi sono le Regioni;

Considerato che:

- all'interno della Regione Emilia-Romagna ci sono strutture, nell'ambito della Giunta e dell'Assemblea legislativa, che svolgono in gran parte le medesime funzioni, tra queste la "Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale" e la "Biblioteca Giuridica - Centro di documentazione della Giunta regionale";
- entrambe le strutture si occupano di custodire testi e documentazione giuridica, con la particolarità che mentre la biblioteca dell'Assemblea è accessibile al pubblico, quella della Giunta è riservata ai soli collaboratori regionali;
- presso le sedi dell'IBC della Regione è allestita e custodita una ulteriore biblioteca che, come risulta dalla relazione annuale 2009, solo in quell'anno ha acquistato 1598 volumi, oltre riviste e altra documentazione;
- non risulta essere strettamente necessario mantenere operative strutture simili, moltiplicando acquisti di libri, banche dati, abbonamenti, riviste, oltre che dover sostenere costi dispersivi per locali, attrezzature, personale, ecc.;
- dai bilanci risulta che per "Pubblicazioni, rassegne, riviste specializzate" la Giunta spende annualmente 450.000 euro, mentre per la biblioteca-videoteca dell'Assemblea (dislocata a sole poche decine di metri di distanza) solo nel 2009, sono stati spesi 556.000 euro per comprare, in gran parte, le stesse pubblicazioni, le stesse riviste acquistate dalla Giunta, e che ulteriori spese sono sostenute per la biblioteca collocata all'interno dell'IBC;

impegna la Giunta

ad eliminare sprechi, ridurre drasticamente i costi, ad accorpare le strutture bibliotecarie esistenti che gravano sul bilancio regionale, in un'ottica di risparmio e razionalizzazione, pur in un'ottica di servizio efficiente a collaboratori regionali e cittadini che ne usufruiscono.»